



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.162

OGGETTO:

Atto di indirizzo in merito all'incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale - art.1, comma 791, legge 30 dicembre 2020 n. 178.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Atto di indirizzo in merito all'incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale - art.1,comma 791, legge 30 dicembre 2020 n. 178.**

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", all'art. 1 comma 791, ha previsto l'incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata a decorrere dal 2021 e fino al 2030;
- l'articolo in questione dispone che il Fondo, per quanto d'interesse "*è destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario*";
- i contributi di cui al capoverso precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
- le risorse dovranno essere destinate a riequilibrare i livelli di spesa per i servizi sul territorio nell'ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze;

Premesso altresì che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la legge regionale 1/2004 prevedono la gestione dei servizi sociali in forma associata, ed in particolare in quella consortile, quale forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni;
- con delibera del Consiglio Comunale n.95 del 28/11/1996 e s.m.i. sono stati approvati lo statuto e lo schema di convenzione, aderendo pertanto alla proposta di costituire un consorzio per la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 142/1990 (oggi art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- a seguito della sottoscrizione della convenzione istitutiva, fu avviata l'attività del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC), avente per oggetto la gestione associata dei servizi socio assistenziali, come indicato nell'art. 2 della convenzione medesima;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Atteso che:

- le modalità di utilizzo di tali risorse sono state definite dal DPCM del 1° luglio 2021 “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 209 del 1.09.2021, che prevede che l’obiettivo del potenziamento dei servizi sociali con l’impiego delle risorse trasferite ai sensi dell’art. 1 commi 791 e 792, possa essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso il trasferimento all’Ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata;
- la nota tecnica allegata al D.P.C.M. 1° luglio 2021, in particolare, stabilisce che tutti i comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica;
- le somme che, a seguito del monitoraggio delle risorse utilizzate, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio saranno recuperate a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” attribuito ai medesimi Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui all’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012, ossia a valere su ogni assegnazioni finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno o mediante trattenute da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle spettanze Imu o dell’Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

Considerato che:

- il vincolo di destinazione da una parte e la delega delle funzioni sociali dall’altra impongono che l’incremento delle risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali sia trasferito al CSSAC al fine di svolgere in modo efficace, efficiente ed economico le funzioni demandate, pena l’incompetenza all’assunzione della spesa;
- alla luce della nota tecnica del DPCM del 1° luglio 2021, per il Comune il raggiungimento dell’obiettivo è assolto con la comunicazione dell’avvenuto trasferimento al CSSAC., mentre per il Consorzio con la rendicontazione della spesa aggiuntiva;

Visto

- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 dell’agosto 2021, che al punto 1.2.3 “Una pluralità di risorse finanziarie e un finanziamento in crescita”, cita tra le diverse fonti di finanziamento del Piano le risorse specificatamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, stanziati dall’art. 1 c. 791 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all’interno del Fondo di solidarietà comunale;

Dato atto che:

- l’obiettivo di servizio 2021 è stato indicato ai Comuni in corso d’anno, fatto che ha limitato notevolmente la capacità programmatica, ragion per cui le risorse da vincolare al raggiungimento



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

del suddetto obiettivo sono pari *“al valore minimo tra le risorse aggiuntive del FSC 2021 riconducibili alla revisione della metodologia e all’incremento della dotazione relativa ai servizi sociali”...”e la variazione complessiva del FSC 2020-2021”;*

- in occasione dell’Assemblea Consortile del 5 Novembre 2021 i rappresentanti dei Comuni presenti hanno manifestato l’intendimento di trasferire al CSSAC le risorse assegnate quale incremento del fondo di solidarietà comunale, per consentire l’attivazione di prestazioni destinate ad assicurare il livello di servizi definiti dal fabbisogno standard dei singoli comuni;

- per questo Comune il trasferimento al Consorzio ammonta ad € 37.898,09 (DPCM 1 Luglio 2021 *“Obiettivi di servizio e modalita' di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali”* Allegato 1 alla Nota Tecnica – colonna F)

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recepite

1) **DI DISPORRE** il trasferimento al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (CSSAC) della somma di € **37.898,09** assegnata al Comune quale incremento del fondo di solidarietà comunale, a valere per l’anno 2021, come previsto dall’art. 1 comma 791 della legge 30 dicembre 2020;

2) **DI FORMULARE** al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese l’indicazione di destinare le risorse di cui al precedente n. 1 al riequilibrio dei livelli di spesa per i servizi sul territorio nell’ottica del superamento del criterio della spesa storica, fornendo ai cittadini prestazioni sulla base delle effettive esigenze;

3) **DI DARE ATTO CHE** attraverso il trasferimento delle somme di cui al precedente n. 1) al CSSAC sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito sopraelencati, il Comune di Santena assolve l’obbligo del raggiungimento dell’obiettivo di servizio;

4) **DI IMPEGNARE** il CSSAC a trasmettere al Comune i dati che eventualmente si renderanno necessari per rendicontare l’assolvimento dell’obbligo, assumendo contestualmente l’impegno di trasmettere al CSSAC i dati e le informazioni necessarie per la compilazione della relazione consuntiva;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

5) **DI DARE ATTO CHE** l'impegno di spesa sarà assunto con determinazione del Responsabile del Servizio con imputazione al cap. 1905.102, piano dei conti: U.1.04.01.02.000, del Bilancio 2021/2023;

6) **DI DISPORRE CHE**, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,

7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e favorevole dei presenti stante l'urgenza di disporre il trasferimento al CSSAC per consentirne l'impiego in tempo utile a consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.P.C.M. 1 luglio 2021 e consentirne la rendicontazione.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.